



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

Provincia di Sondrio

Ufficio Tributi tel. 0342.482.222 fax. 0342.482.196 E-mail tributi@comune.ponteinvaltellina.so.it

*REGOLAMENTO
ACQUEDOTTO
RURALE*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 IN DATA 06.03.2006

INDICE

- Art. 1. Ente gestore
- Art. 2. Fornitura dell'acqua
- Art. 3. Domanda di fornitura
- Art. 4. Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
- Art. 5. Vincoli speciali
- Art. 6. Concessioni speciali
- Art. 7. Durata della concessione
- Art. 8. Spese di allacciamento
- Art. 9. Prezzo dell'acqua
- Art.10. Pagamenti del canone
- Art. 11. Calcolo del canone
- Art.12. Interruzione o riduzione della erogazione dell'acqua
- Art.13. Prese
- Art.14. Esecuzione delle prese
- Art.15. Collocazione delle tubazioni di presa
- Art.16. Prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori per posa tubazioni
- Art.17. Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per i nuovi allacciamenti

- Art.18. Attraversamento di terreni privati
- Art.19. proprietà della presa
- Art.20. Prescrizioni per le prese di derivazione
- Art.21. Modifiche delle prese
- Art.22. Responsabilità della presa
- Art.23. Utilizzo delle prese stradali
- Art.24. Verifiche a carico del concessionario
- Art.25. Divieto di manomissione degli impianti
- Art.26. Visita di ispezione
- Art.27. Eventuali modificazioni delle presenti norme
- Art.28. Sanzioni
- Art.29. Domicilio del concessionario
- Art.30. Norme abrogate
- Art.31. Entrata in vigore

Art. 1
Ente gestore

Il Servizio di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo sul territorio del Comune di Ponte in Valtellina è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.
L'esercizio dell'acquedotto rurale (impianti di produzione, filtrazione, stoccaggio e distribuzione), nonché l'erogazione idrica viene gestito direttamente dal Comune di Ponte in Valtellina.

Art. 2
FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa di norma per uso irriguo. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 6.

L'acqua proveniente dall'acquedotto rurale può essere somministrata ai fondi situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui il Comune può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quei fondi che non fronteggiano la condotta, sempre ch  i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla posa della tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dal Comune.

La nuova tubazione cos  realizzata dal privato rimarr  di propriet  del Comune.

In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su propriet  di terzi, il richiedente dovr  fornire il nullaosta di questi ultimi.

Art. 3
DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto rurale, i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo.

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dal Comune nel quale dovr  risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante legale), il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale o partita IVA, il proprietario del fondo (ove questi non sia lo stesso richiedente), il numero e le dimensioni della presa richiesta.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovr  versare gli eventuali diritti previsti per legge nonch  le spese di concessione.

Con la presentazione della domanda il richiedente accetta espressamente le condizioni del presente Regolamento accettando tutti gli obblighi da esso derivanti .

Art. 4
MODALIT  PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto rurale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovr  provvedere al versamento anticipato nelle casse del Comune della spesa preventivata e degli eventuali diritti in conformit  ai provvedimenti previsti per legge.

Art. 5
VINCOLI SPECIALI

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 6
CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per uso irriguo, il Comune può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per altri usi, rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di forza maggiore.

Art. 7
DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi previsti al precedente art. 6, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà principio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alle frazioni dell'anno ed a tutto l'anno successivo.

In seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua, dovrà darne disdetta con lettera raccomandata indirizzata al Comune che provvederà al sigillo della presa.

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta al Comune; il subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore sottoscrivendo analogo contratto.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative al trapasso sono a carico del subentrante.

Art. 8
SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese nella misura che sarà fissata con apposita deliberazione dal Comune sulla base degli effettivi costi sostenuti.

Art. 9
PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante del Comune in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale che, per gli stessi, sono stati contratti.

Art. 10
PAGAMENTI DEL CANONE

Il concessionario resta obbligato al pagamento dei canoni, dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua, per il periodo minimo di un anno.

Per la riscossione del canone si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

La fatturazione relativa alla fornitura ed ai canoni contrattualmente fissati avverrà annualmente mediante emissioni di ruoli.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, una maggiorazione del 5%, del 25% fino a due mesi di ritardo e del 100% sino a sei mesi di ritardo.

E' fatto salvo il diritto per il Comune ad avvalersi del procedimento coattivo per la riscossione coattiva degli oneri non pagati e di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

Art. 11
CALCOLO DEL CANONE

Il calcolo del canone annuo viene effettuato in base al numero delle derivazioni ed alla relativa dimensione delle stesse concesse ai sensi dell'art. 3.

Art. 12
INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita, compatibilmente alla portata delle opere di presa, continuativamente riservandosi la possibilità di stabilire, con un separato provvedimento, un calendario di utilizzo per le varie zone.

Il Comune si riserva inoltre, per ragioni di ordine tecnico, guasti o rottura ai macchinari, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi o per carenza, di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni per le cause previste dal precedente comma; in tali casi però il Comune provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare l'erogazione.

Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

Art. 13
PRESE

Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino alla derivazione compresa costituiscono la "presa".

Art. 14
ESECUZIONE DELLE PRESE

Le caratteristiche, la scelta del materiale, la fornitura e posa in opera dei tubi e degli apparecchi per la presa d'acqua fino alla derivazione, questa compresa, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente al Comune che le farà eseguire a tutte spese del richiedente.

Art. 15
COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

Le prese d'acqua sulla condotta principale dovranno essere effettuate in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile.

Il rubinetto di arresto o la saracinesca devono essere lasciati liberi e coperti con apposito chiusino che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra o altro materiale che possa impedirne un agevole accesso.

Art. 16
**PRESCRIZIONI RELATIVE ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI
PER POSA TUBAZIONI**

La condotta dovrà essere posta ad una profondità stabilita dal Comune sotto il piano viabile.

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici del Comune e secondo le modalità che seguono.

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto Codice della strada, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale del Comune.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata con deliberazione del Comune in modo forfetario.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nullaosta dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 17
**MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI
E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI**

prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente cui è di pertinenza la sede stradale e dovrà eseguire le opere di scavo, di allacciamento e di realizzazione dei pozzetti sotto le indicazioni dei tecnici del Comune;

Art. 18
ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni degli Enti pubblici competenti.

Art. 19

PROPRIETÀ DELLA PRESA

Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione rimane di proprietà del concessionario fatta salva la possibilità per il Comune di disporre liberamente.

Pertanto la spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino alla derivazione compresa, è da considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente a fondo perso.

Art. 20

PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE

Ogni fondo deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico munita di saracinesca ed ogni concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.

Art. 21

MODIFICHE DELLE PRESE

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta, sarà a carico del concessionario.

Il Comune ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti.

Art. 22

RESPONSABILITÀ DELLA PRESA

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, etc., della presa.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso al Comune, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Il concessionario dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della derivazione dalla presa non causi danni per allagamenti, smottamenti o altre situazioni di pericolo.

Saranno a totale carico del concessionario, e non potranno mai addebitarsi al Comune i danni causati anche a terzi legati all'incuria degli impianti.

Art. 23

UTILIZZO DELLE PRESE STRADALI

Le prese di derivazione poste in apposite piazzole dislocate in vari punti, possono essere utilizzate solo per l'approvvigionamento di botti e/o contenitori vari, l'utilizzo è gratuito per tutti i fruitori.

La presente norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 24
VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni visita che venisse fatta dal personale incaricato del Comune, su richiesta del concessionario è dovuta una somma che verrà stabilita con apposita deliberazione a titolo di rimborso delle spese relative.

Sono esenti i sopralluoghi effettuati a richiesta in dipendenza di danni non causati dal gelo, da manomissioni o vandalismi.

Art. 25
DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito.

Art. 26
VISITA DI ISPEZIONE

Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua nei fondi. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della eventuale verifica degli impianti.

Art. 27
EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

Il Comune si riserva di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto Il Comune, entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente Regolamento, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

Art. 28
SANZIONI

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 con il procedimento previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 29
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede del Comune.

Art. 30
NORME ABROGATE

Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme ed i regolamenti in materia precedentemente adottati.

Art. 31
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2006.